



	<p style="text-align: center;"><b>ISTITUTO COMPRENSIVO</b> <b>SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO</b> <b>"LI PUNTI"</b> VIA ERA - 07100 SASSARI (SS) C. F. 92128460901 - Cod. Mec. SSIC85100T - E-Mail SSIC85100T@istruzione.it TEL.079395658 – FAX. 0793026401 – Codice Univoco UFWICT</p>
--	---

Circ. n° 211 del 02/03/2020

Alla cortese attenzione  
Dei/Ile docenti  
Personale ATA  
Signori Genitori  
DSGA  
Sito/Atti

**Oggetto: Assenze superiori ai 5 giorni: obbligo di certificazione Corona Virus**

Considerate alcune segnalazioni, si precisa che la Regione Sardegna, a differenza di altre regioni, non ha elaborato ad oggi alcun regolamento alternativo alla normativa vigente, che dispone che "l'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dietro presentazione alla Segreteria della Scuola, di una **dichiarazione del Medico curante circa idoneità alla frequenza**".

Si specifica, pertanto, che per assenza per malattia per più di cinque giorni, si intende che se l'alunno rientra al sesto giorno, non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico dal settimo giorno dall'inizio dell'assenza per malattia.

I giorni festivi vanno conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia:

- esempio n. 1 Inizio assenza venerdì: il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede certificato, dal giovedì con certificato;
- esempio n. 2 Inizio assenza da lunedì: il lunedì successivo non richiede certificato da martedì con certificato;
- esempio n. 3 Assenza ultimo giorno prima dell'interruzione attività scolastica per vacanze natalizie o pasquali, assenza primo giorno rientro a scuola: rientro dal giorno successivo con certificato.

**Se il genitore avvisa anticipatamente, per iscritto, la scuola con autocertificazione (amministrativa, non sanitaria) resa ai sensi del Dpr 2010/98 n.403 che l'assenza non è dovuta a malattia, ma ad altro (ad es. settimana bianca, soggiorno all'estero per motivi di famiglia, etc.) non sarà richiesto certificato medico, ma una nota in autocertificazione in cui si dichiara di non aver transitato nelle zone a rischio epidemia o di essere venuti a contatto con persone infettate. Secondo l'articolo 4 del DPCM del 2 marzo 2020 - **Ulteriori misure sull'intero territorio Nazionale,****

*... la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, **fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;***

In questo caso, quindi la riammissione dietro presentazione di certificato medico è richiesta dopo assenze per malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria di durata superiore a 5 giorni

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa M. P. Teresa Useri  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lvo 39/93